



COMUNE DI GENOVA
Contratto Collettivo Decentrato Integrativo- stralcio per il
personale non dirigente

N. 05/C del 18/05/2020

L'anno 2020, il giorno 18 del mese di Maggio presso la Sede del Comune di Genova tra la delegazione Trattante della Civica Amministrazione, nelle persone di:

IL DIRETTORE GENERALE

OPERATIVO

(Dott. Alfredo Viglienzoni)

(Presidente)

IL VICE DIRETTORE

GENERALE

(Dott. Marco Speciale)

(Vice Presidente)

IL DIRETTORE

RISORSE FINANZIARIE

(Dott.ssa Magda Marchese)

(Componente)

IL DIRETTORE

SVILUPPO DEL PERSONALE

E FORMAZIONE

(Dott.ssa Nadia Magnani)

(Componente)

IL DIRIGENTE

SETTORE RISORSE UMANE

(Dott. Alessio Canepa)

(Componente)

e la Delegazione Trattante di Parte Sindacale costituita come di seguito riportata:

C.G.I.L. F.P.

Giuseppe Corallo

R.S.U.

Giuliana Caracciolo

C.I.S.L. F.P. S.

Marco

U.I.L. F.P.L.

Antonio

C.S.A Regioni Aut. Loc.

è stato sottoscritto il seguente Contratto Collettivo Decentrato Integrativo – Stralcio per il personale non Dirigente appartenente alla Civica Avvocatura

Premesse:

Le parti in data 14.12.2016, a seguito delle modifiche normative di cui al D.L. 90/2014, approvavano gli articoli del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Genova da 120 a 125 bis in ordine ai compensi professionali da erogare alla Civica Avvocatura

Con sentenza del 07.02.2020 il TAR Liguria sez. I , in parziale accoglimento del ricorso proposto da alcuni Civici Avvocati, annullava la delibera di Giunta Comunale del Comune di Genova n. 319 adottata nella seduta del 22.12.2016 e pubblicata all'albo pretorio comunale dal 29.12.2016 al 13.01.2017, recante "modifiche ed integrazioni al vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, ai sensi dell'art. 48 comma 3, del D.Lgs. 18 agosto n. 267, che ha modificato il Titolo IX del predetto regolamento, intitolato "incentivi professionali per gli avvocati della civica Avvocatura", limitatamente alla previsione contenuta nell'art. 123, comma 3 del regolamento (in forza della quale "il Direttore prende in considerazione i seguenti parametri: a) puntualità negli adempimenti; b) apporto professionale quali – quantitativo. La valutazione dei predetti parametri verrà condotta dal Direttore Avvocato per gli avvocati Dirigenti e dal Dirigente Avvocato di riferimento per gli Avvocati non Dirigenti attraverso compilazione di apposite schede adottate con atto datoriale di concerto fra la Direzione Avvocatura e la Direzione competente in materia di personale") e annullava l'atto prot. n.,44271 dell'08.02.2016 assunto di concerto fra il Direttore dell'Avvocatura ed il Direttore del Personale del Comune di Genova, recante approvazione delle schede per la valutazione del rendimento

degli Avvocati ai fini della liquidazione dei compensi professionali e le relative schede allegata

La decisione era motivata dal fatto che il sistema adottato dal Regolamento si poneva in contrasto con le previsioni legislative e con i principi di certezza e trasparenza dell'azione amministrativa, in quanto non individua in modo sufficientemente preciso i criteri di valutazione che sono demandati e, infatti, sono stati specificamente determinati dalle schede di valutazione, laddove avrebbero dovuto essere oggetto di previsione normativa o contrattuale


Risulta pertanto necessario procedere ad approvare i criteri di valutazione del rendimento individuale degli avvocati -non dirigenti ai fini della ripartizione dei compensi recuperati dalle controparti

Art. 1

Le premesse formano parte integrante della presente ipotesi di contratto

Art. 2

Le Parti concordano ed approvano l'articolo del Regolamento allegato al presente verbale e la scheda di valutazione contenenti i criteri di valutazione del rendimento individuale degli avvocati -non dirigenti ai fini della ripartizione dei compensi recuperati dalle controparti



ALLEGATO A
REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

PARTE II
ACQUISIZIONE, GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE

TESTO ATTUALE	TESTO MODIFICATO
<p>TITOLO IX - COMPENSI PROFESSIONALI PER GLI AVVOCATI DELLA CIVICA AVVOCATURA</p> <p>Art. 123 - Modalità di erogazione dei compensi recuperati dalle controparti</p> <p>1. Le somme recuperate dalle controparti per spese liquidate in forza di pronuncia favorevole all'Ente ovvero in forza di rinuncia alla causa o transazione, previa detrazione degli esborsi e delle spese generali ove liquidate separatamente ed effettivamente recuperate, vengono integralmente ripartite con cadenza semestrale fra i singoli Avvocati, secondo le seguenti modalità di ripartizione:</p> <p>a. il 10% al legale o ai legali titolari di mandato in ciascuna causa in relazione alla quale le somme sono state recuperate;</p> <p>b. il restante 90% a tutti gli avvocati, nel rispetto del rendimento individuale come previsto dalla normativa vigente, valutato sulla base di criteri infra descritti, in proporzione alle riduzioni di orario consequenziali alla concessione di part-time nonché ai periodi di lavoro non prestati presso l'Avvocatura.</p> <p>2. A tal fine il Direttore dell'Avvocatura, sulla base di una rendicontazione periodica curata dai Dirigenti Responsabili sull'ammontare delle somme recuperate e delle spese sostenute da defalcare in relazione ad ogni singola causa, attesta con proprio provvedimento l'effettivo introito a bilancio delle somme recuperate a titolo di compensi professionali nel periodo di riferimento, nonché la conformità alle disposizioni normative e regolamentari della loro ripartizione sia con riferimento alla ripartizione percentuale di cui al comma 1 che con riferimento alla valutazione del rendimento individuale.</p> <p>3. Per la valutazione del rendimento individuale il Direttore prende in considerazione i seguenti parametri:</p> <p>a. puntualità negli adempimenti;</p>	<p>TITOLO IX - COMPENSI PROFESSIONALI PER GLI AVVOCATI DELLA CIVICA AVVOCATURA</p> <p>Art. 123 - Modalità di erogazione dei compensi recuperati dalle controparti</p> <p>1. Le somme recuperate dalle controparti per spese liquidate in forza di pronuncia favorevole all'Ente ovvero in forza di rinuncia alla causa o transazione, previa detrazione degli esborsi e delle spese generali ove liquidate separatamente ed effettivamente recuperate, vengono integralmente ripartite con cadenza semestrale fra i singoli Avvocati, secondo le seguenti modalità di ripartizione:</p> <p>a. il 10% al legale o ai legali titolari di mandato in ciascuna causa in relazione alla quale le somme sono state recuperate;</p> <p>b. il restante 90% a tutti gli avvocati, nel rispetto del rendimento individuale come previsto dalla normativa vigente, valutato sulla base di criteri infra descritti, in proporzione alle riduzioni di orario consequenziali alla concessione di part-time nonché ai periodi di lavoro non prestati presso l'Avvocatura.</p> <p>2. A tal fine il Direttore dell'Avvocatura, sulla base di una rendicontazione periodica curata dai Dirigenti Responsabili sull'ammontare delle somme recuperate e delle spese sostenute da defalcare in relazione ad ogni singola causa, attesta con proprio provvedimento l'effettivo introito a bilancio delle somme recuperate a titolo di compensi professionali nel periodo di riferimento, nonché la conformità alle disposizioni normative e regolamentari della loro ripartizione sia con riferimento alla ripartizione percentuale di cui al comma 1 che con riferimento alla valutazione del rendimento individuale.</p> <p>3. Per la valutazione del rendimento individuale il Direttore prende in considerazione i seguenti parametri, al fine dell'erogazione dei compensi recuperati dalle controparti:</p>

b. apporto professionale quali – quantitativo.

La valutazione dei predetti parametri verrà condotta dal Direttore Avvocato per gli Avvocati Dirigenti e dal Dirigente Avvocato di riferimento per gli Avvocati non Dirigenti attraverso compilazione di apposite schede adottate con atto datoriale di concerto fra la Direzione Avvocatura e la Direzione competente in materia di personale.

4. Entro venti giorni dalle singole scadenze semestrali il Direttore o il Dirigente di riferimento procede alla verifica del rendimento individuale secondo quanto previsto dai precedenti commi. Nell'ipotesi in cui vengano rilevati elementi negativi di valutazione, il valutatore richiede al valutato adeguati chiarimenti, da rendersi entro 7 giorni dalla richiesta attraverso apposito colloquio. All'esito del contraddittorio di cui sopra, la scheda di valutazione verrà formalizzata dal valutatore e contribuirà alla quantificazione del compenso individuale.

5. Il prospetto finale contenente le ripartizioni dei compensi fra gli avvocati verrà comunicato agli aventi diritto al compenso prima dell'adozione da parte del Direttore del provvedimento di ripartizione.

6. Il provvedimento di ripartizione verrà inviato alla Direzione competente in materia di personale che entro i successivi 30 giorni provvederà a liquidare i compensi ai singoli Avvocati, previa detrazione degli oneri riflessi e dell'IRAP.

Per gli Avvocati non dirigenti:

a. Rispetto dei termini processuali nella gestione del contenzioso e puntualità nell'espletamento delle pratiche assegnate;

b. Correttezza e completezza nell'attività di redazione delle difese e nell'attività procuratoria in udienza

Per gli Avvocati dirigenti:

a. Pianificazione, organizzazione e gestione dell'attività giudiziale coerente con i carichi di lavoro dell'intera unità organizzativa coordinata e idonea a rispettare la tempistica di riferimento anche in situazioni di emergenza.

b. Acquisizione, mantenimento e potenziamento di competenze professionali e di contesto adeguate per il supporto interno agli avvocati coordinati e per far fronte all'attività giudiziale della propria unità organizzativa

La valutazione dei predetti parametri verrà condotta dal Direttore Avvocato per gli Avvocati Dirigenti e dal Dirigente Avvocato di riferimento per gli Avvocati non Dirigenti attraverso compilazione di apposite schede che riportano i criteri di valutazione sopra indicati adottate con atto datoriale di concerto fra la Direzione Avvocatura e la Direzione competente in materia di personale.

4. Entro venti giorni dalle singole scadenze semestrali il Direttore o il Dirigente di riferimento procede alla verifica del rendimento individuale secondo quanto previsto dai precedenti commi. Nell'ipotesi in cui vengano rilevati elementi negativi di valutazione, il valutatore richiede al valutato adeguati chiarimenti, da rendersi entro 7 giorni dalla richiesta attraverso apposito colloquio. All'esito del contraddittorio di cui sopra, la scheda di valutazione verrà formalizzata dal valutatore e contribuirà alla quantificazione del compenso individuale.

5. Il prospetto finale contenente le ripartizioni dei compensi fra gli avvocati verrà comunicato agli aventi diritto al compenso prima dell'adozione da parte del Direttore del provvedimento di ripartizione.

6. Il provvedimento di ripartizione verrà inviato alla Direzione competente in materia di personale che entro i successivi 30 giorni provvederà a liquidare i compensi ai singoli

del cro K
of



DIREZIONE: AVVOCATURA

SETTORE:

AVVOCATO:

SEMESTRE:
AVVOCATO VALUTATORE:

**CRITERI DI VALUTAZIONE DEL RENDIMENTO INDIVIDUALE AI FINI
DELL'EROGAZIONE DEI COMPENSI RECUPERATI DALLE CONTROPARTI**

	peso	6	7	8	9	10	totale
Rispetto dei termini processuali nella gestione del contenzioso e puntualità nell'aspettamento delle pratiche assegnate	0,5						0
Correttezza e completezza nell'attività di redazione delle difese e nell'attività procuratoria in udienza	0,5						0
	1,00	punteggio totale					0

OSSESSAZIONI DELL'AVVOCATO:

Firma Avvocato valutatore

Firma Avvocato

Data _____

Legenda	
6 : apporto/comportamento agito raramente	
7 : apporto/comportamento agito saltuariamente	
8 : apporto/comportamento agito frequentemente	
9: apporto/comportamento agito costantemente	
10 : apporto/comportamento sempre garantiti anche in condizioni di urgenza e difficoltà	

N.B.

Il punteggio globale dal 9 al 10 garantirà l'assenza di decurtazioni
Il punteggio globale dall'8 all'8,9 comporterà la decurtazione del 10%
Il punteggio globale dal 7,5 al 7,9 comporterà la decurtazione del 20%
Il punteggio globale dal 7 al 7,4 comporterà la decurtazione del 30%
Il punteggio globale inferiore al 7 non dà luogo all'attribuzione del compenso
L'attribuzione di punteggi inferiori al 7 presuppone la preventiva contestazione all'Avvocato nel periodo oggetto di valutazione dei comportamenti e/o degli apporti inadeguati.

